



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 125 del 17-11-2017

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100
Ricognizione partecipazione possedute Individuazione partecipazione da alienare**

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE/ASSENTE
<i>Dralà Francesca</i> <i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
<i>Trovato Alfonso</i> <i>Assessore Anziano</i>	<i>Presente</i>
<i>Greco Concetta</i> <i>Vice Sindaco</i>	<i>Assente</i>
<i>Platania Enrico</i> <i>Assessore</i>	<i>Assente</i>
<i>Riccobene Fabio</i> <i>Assessore</i>	<i>Presente</i>

Regolarita' tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarita' contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette, del mese di novembre, alle ore 13:00, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Pierpaolo Nicolosi



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

- Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata la relazione di mandato;
- Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 10/01/2017 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il DUP 2017/2019;
- Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017- 2018 - 2019 e l'aggiornamento DUP 2017/2019;
- Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il PEG/PDO definitivo 2017;
- Visto il Decreto Sindacale n. 01/2017 ed il Decreto n. 15/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.O.
- Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 20/05/2016 è stato approvato il conto consuntivo 2015;
- VISTO l' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;
- VISTA la L.R. n° 44/91;
- Visto l'art.12 della L.R. 30/00;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;
- Vista la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1), che fa parte integrante del presente atto deliberativo;
- Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2 ;
- Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
- Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

S

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Pierpaolo Nicolosi

L'Assessore Anziano
f.to Sig. Alfonso Trovato

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Francesca Draia



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE Assessorato
Assessore proponente

Allegato n. (1)

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100
Ricognizione partecipazione possedute Individuazione partecipazione da alienare.**

visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTE E RICHIAMATE:

- A) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell'01/04/2016;
- B) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/06/2016

che hanno approvato e modificato il piano di razionalizzazione delle società partecipate;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, **non possono**, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche **mediante messa in liquidazione** – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000. mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Valguarnera e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di GM numero 45 del 09/03/2016 e la delibera di consiglio comunale n. 29 e 86 del 2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

PRESO ATTO della relazione allegata al presente provvedimento facendone parte integrante e sostanziale;

DELIBERA



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

1. Di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/91, le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in premessa;
2. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, di cui alla relazione allegata, alla data del 23 settembre 2016, accertandole come di seguito indicato:

n.	ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Cod. Fiscale	Forma Giuridica	Stato della società	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
1	Ato EnnaEuno Spa in liquidazione	01058960863	Spa	in liquidazione	4,35%	atorifiutienna.it
2	SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	00548140862	Spa	in liquidazione	0,20%	atorifiutienna.it
3	S.r.r .Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti Ato n. 6 Enna Società Consortile per Azioni	012014865	SRR	inizio attività	5,13%	srrennaprovincia.it
4	Gal rocca di cerere	00667240865	Soc. Cons.a r.l.	opeativa	2%	www.roccadicerere.eu

3. Di dare atto che l'Ente ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P .non deve procedere all'alienazione di alcuna partecipazione societaria detenuta anche in considerazione delle premesse sopra riportate;
4. Di prendere atto che l'ente possiede partecipazioni in n. 2 consorzi che non rientrano nelle fattispecie sopra indicata e specificatamente:

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Forma Giuridica	Stato della società	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
Consorzio Ato Idrico n 5 Enna	consorzio	attiva	2,46%.	Ato5enna.it
Ente Parco Minerario FLORISTELLA GROTTACALDA	consorzio	attiva	9,03%	Enteparcofloristella.it

5. Di trasmettere tale atto al Presidente del Consiglio Comunale e all'Organo di Revisione per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Calogero Centonze

Il Responsabile del Settore SEF
f.to Dott. Calogero Centonze



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 Ricognizione partecipazione possedute Individuazione partecipazione da alienare"

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 17-11-2017

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Calogero Centonze)

Il Responsabile del Settore SEF
f.to (Dott. Calogero Centonze)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (3)

OGGETTO: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 Ricognizione partecipazione possedute Individuazione partecipazione da alienare"

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' contabile della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 17-11-2017

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to (Dott. Calogero Centonze)

Decreto legislativo 16 agosto 2016 N. 175 recante T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (in seguito anche T.U.S.P.). Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune.

RELAZIONE

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 - Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

1.2 - Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3 - Società che producono servizi di interesse generale



Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "**servizio di interesse economico generale**" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: a) e reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.


Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 - Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto. L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della **produzione di** beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli



Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società **in house** hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale. Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.5 — Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

Restano comunque ferme le norme già in vigore contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti, che disciplinano singole società a partecipazione

pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG), ovvero una specifica missione di pubblico interesse, nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ed enti associativi (diversi dalle società) ed alle fondazioni (Riferimento art. 1 e. 4).

Nel concetto di partecipazioni societarie sono incluse anche le società consortili (delibera Corte Conti — sez. controllo per la Regione Siciliana n° 61/2016) e sono da escludere le forme associative di cui alla Parte I Titolo II Capo V del D.Lgs. 267/2000 (Unione di Comuni, I Consorzi, etc.)

1. 6 — Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2. - ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

Si precisa che con le seguenti deliberazioni è stato approvato e modificato il piano di razionalizzazione:

A) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell'01/04/2016;

B) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/06/2016



Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

n.	ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Cod. Fiscale	Forma Giuridica	Stato della società	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
1	Ato EnnaEuno Spa in liquidazione	01058960863	Spa	in liquidazione	4,35%	atorifiutienna.it
2	SOCIETA' AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	00548140862	Spa	in liquidazione	0,20%	atorifiutienna.it
3	S.r.r. Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti Ato n. 6 Enna Società Consortile per Azioni	012014865	SRR	inizio attività	5,13%	srrennaprovincia.it
4	Gal rocca di cerere	00667240865	Soc. Cons. a r.l.	operativa	2%	www.roccadicerere.eu

CONSORZI

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Forma Giuridica	Stato della società	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
Consorzio Ato Idrico n 5 Enna	consorzio	attiva	2,46%	Ato5enna.it
Ente Parco Minerario FLORISTELLA GROTTACALDA	consorzio	attiva	9,03%	Enteparcofloristella.it

Si prende atto che tutte le partecipazioni sopra citate escluse la n. 4 sono previste per legge e quindi inalienabili (deliberazione Corte dei Conti n.61 del 2016).

A.T.O.ENNAEUNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE tra la provincia di Enna e i comuni facente parte della provincia.

Codice Fiscale : 01058960863

Anno di costituzione: 2002

Forma giuridica: S.P.A.

Stato della società: in liquidazione

Anno di inizio della procedura:

- La quota di partecipazione dell'Ente: 4,35%

Finalità: La società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'ATO, in conformità alle legislazioni vigenti. La società prioritariamente deve provvedere alla:

- raccolta differenziata;
- servizio di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non;
- allo spazzamento delle vie, degli edifici e delle aree pubbliche;
- scerbamento e sterramento di strade comunali e principali aperte al pubblico ecc.

Note: la società è da anni in liquidazione e non ha approvato bilanci dal 2008.

SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Codice Fiscale : 00548140862

Anno di costituzione: 1989

Forma giuridica: s.p.a.

Stato della società: in liquidazione

Anno di inizio della procedura:

- La quota di partecipazione dell'Ente: 0,20%

Finalità: -Lo scopo della società è operare nel Settore dell'acqua, dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossico-nocivi, dei fanghi biologici e di origine industriale e comunque in ogni campo

attinente alla salvaguardia ed al risanamento dell'ambiente.

n- b- La società è in liquidazione e non ha approvato il bilancio da diversi esercizi

SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. "ROCCA DI CERERE"

Codice Fiscale : 00667240865

Anno di costituzione:

Forma giuridica: società a.r.l

Stato della società: attiva


Anno di inizio della procedura:

- La quota di partecipazione dell'Ente: 2%

Finalità: è una società

mista pubblico-privata. La società ha per oggetto primario la promozione, e lo sviluppo del territorio degli Enti facente parte della società finalità rientranti nel programma comunitario "leader II".

n. b. L'Ente ha acquisito la partecipazione nel 2016 con delibera di Consiglio Comunale n. 74/2016 e si intendono riportate tutte le motivazioni per considerare strategica la partecipazione



al consorzio.

S.R.R."SOCIETA'PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Codice Fiscale : 01201410865

Anno di costituzione: 2012

Forma giuridica: società consortile per azioni

Stato della società: attiva

Anno di inizio della procedura:

- La quota di partecipazione dell'Ente: 5,13%

Finalità: Le finalità della società sono: coordinamento, attuazione e svolgimento associato dei compiti e delle attività connesse all'organizzazione e all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi connessi.

ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA


	Consorzio Ente Parco Minerario FLORISTELLA GROTTACALDA	9,03%	Enteparcofloristella.it
--	---	-------	-------------------------

Preso atto che in merito alla partecipazione di cui sopra l'Ente aveva richiesto parere alla Corte dei Conti e che la Corte dei Conti per la Regione Siciliana con il parere n. 90/2016 ha stabilito che l'ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA non è soggetto a verifica discrezionale da parte del comune e che pur non di meno si procede all'analisi dei dati contabili dello stesso.

Si precisa che:

- nel parere richiesto dall'ente alla corte dei conti sulla questione e rilasciato nella adunanza del 17/05/2016, n. 90/2016, si prescinde dalla possibilità del comune di fuoriuscire;
- pur confermando le criticità che emergono dai dati contabili e dalla struttura organizzativa, e dalla possibilità concreta che possano essere raggiunti risultati nel medio e lungo periodo, si ribadisce l'impossibilità di dismissione dalla partecipazione;
- la corte dei conti esorta comunque gli enti partecipanti ad adottare tutte le misure necessarie alla razionalizzazione e riduzione delle spese (riduzione degli amministratori, tagli dei compensi, applicazione dei limiti di spesa del d. l. 78/2010 smi);

Si rileva che l'Ente Parco Minerario di Floristella non è soggetto alla razionalizzazione di cui alla legge n. 190/2014, che la partecipazione non può essere dismessa e che l'Ente adotterà tutte le misure necessarie al fine di ridurre i costi di gestione, unitamente agli altri Enti partecipanti.



CONCLUSIONI

Dal contesto normative complessivo, si evince che in finalità del T.U.S.P., prioritariamente, e perseguimento del principio di economicità, per cui si impone l'obbligo di dismettere quelle partecipazioni societarie che sono strutturalmente in perdita, dovendosi in tali casi preferire altre forme di gestione; inoltre debbono essere rispettati tutti gli altri principi enunciati nella norma, che si rivolgano ad attività essenziali per l'Ente ed indicate nell'art. 4 del T.U.S.P.

Da tale ambito valutativo vanno escluse le forme di partecipazione per la gestione di servizi pubblici essenziali, quali gli ATO SRL era SRR, per in gestione del servizio rifiuti e l'ATO per il servizio idrico integrato, per i quali in partecipazione risulta come obbligatoria da specifiche norme di legge.

Analoghe considerazioni di economicità e convenienza, oltre che di necessità al fine di assicurare la possibilità di partecipazione ai bandi comunitari e regionali, debbono essere svolte per le partecipazioni societarie al "GAL ROCCA DI CERERE", la cui scelta di una eventuale cessione delle quote societarie, molto esigue, priverebbe il Comune di un servizio importante che non sarebbe possibile trovare sul mercato a costi più convenienti per cui, una tale ipotesi, sarebbe illogica e sconveniente, considerato che tali società hanno dato corso ad azioni positive ed economicamente fruttuose per il Comune considerati i consistenti finanziamenti ottenuti per il territorio. In merito si intendono integralmente riportate le motivazioni della delibera di Giunta Comunale n. 87/2016 e di Consiglio Comunale n. 74/2016

Per quanto precede si ritiene che debbano essere mantenute tutte le partecipazioni.
Si rimette all'esame del Consiglio Comunale ogni ulteriore valutazione e decisione in merito.


Il responsabile del settore

Dott. Calogero Centonze



Il Sindaco

Dott.ssa Francesca Draia'





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 125 del 17-11-2017, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data ~~17-11-2017~~ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma I°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
(Pierpaolo Nicolosi)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL Segretario Comunale